



REGIONE CAMPANIA

COMANDO

POLIZIA MUNICIPALE

VIA MUNICIPIO, 1 - Tel. 081 8250805 -



COMUNE DI PAGO VALLO LAURO

Ordinanza n. 12

Prot. n. 2258

Oggetto: prevenzione degli incendi boschivi e pulizia fondi incolti nel territorio comunale.

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225.

RILEVATO che, nella stagione corrente, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità d'incendio per le zone boscate del Comune di Pago del Vallo di Lauro e sui territori limitrofi, in conseguenza delle condizioni meteo previste per il periodo;

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 258 del 12 giugno 2023 la Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione dal 15 giugno 2023 al 20 settembre 2023, disponendo per il medesimo periodo, ai sensi della Legge n. 116 dell' 11 agosto 2014, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui od altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

VISTE le note prot. 48598 del 07 giugno 2023 e prot. 50978 del 14 giugno 2023, prot. int. 2244 del 16/06/2023, trasmesse dalla Prefettura di Avellino - *Ufficio Territoriale del Governo* – ad oggetto: *"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno 2023 al 20 settembre 2023"*;

VISTI:

- la legge 21/11/2000, n. 353;
- il D.L.vo 03/04/2006, n. 152;
- la legge 06/02/2014, n. 6;
- il D.L.vo 24/06/2014, n. 91 convertito nella Legge 11/08/2014, n. 116;

CONSIDERATA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendio, per la tutela della pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e la eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

ORDINA

E' FATTO DIVIETO

sull'intero territorio comunale di bruciare vegetali, loro residui od altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali dal 15 giugno 2023 al 20 settembre 2023;

E' FATTO OBBLIGO

E' FATTO OBBLIGO

a tutti i proprietari, conduttori, detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali ed industriali, di provvedere, con decorrenza immediata, alla rimozione dai terreni di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco, nonchè alla pulizia dei fondi da sterpaglie ed altro, idonee a causare una autocombustione con le alte temperature.

OBBLIGA

espressamente, l'osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi);

AVVERTE

che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, ovvero con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni di attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000, n. 353.

Gli importi delle eventuali sanzioni dovranno confluire sul **CC postale n. 12039830** intestato al Comune di Pago del Vallo di Lauro - Servizio Tesoreria;

RAMMENTA

che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania è sempre espressamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare
- comunque pericolo immediato o mediato incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
- ad ogni cittadino, di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- a chiunque, nell'avvistare un incendio che interessi o minacci la incolumità pubblica, di darne tempestiva comunicazione ai numeri che seguono, in capo alle richiamate Amministrazioni:

115 COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO

1515 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA

113 QUESTURA

112 ARMA CARABINIERI

081/8250372 COMANDO POLIZIA LOCALE

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- a. al Dipartimento 50 Direzione Generale 18 U.O.D 92 della Regione Campania;
- b. alla Prefettura di Avellino;
- c. Comando Prov.le VV. FF.
- d. Regione Carabinieri Forestale Campania;
- e. Commissariato P.S. di Lauro;
- f. Comando Stazione Carabinieri di Lauro;
- g. Provincia di Avellino - Ufficio Protezione Civile;
- h. Comando di Polizia Municipale - Sede.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del suo esatto e puntuale adempimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

dalla Residenza Municipale, 16/06/2023



IL SINDACO

Avv. Antonio Mercogliano